Venturin Elaborazione Dati SRL

Ai Gentili Clienti
Loro Sedi

EROGAZIONI PUBBLICHE 2021
Obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno 2022
Attenzione alle eventuali sanzioni

La legge 4 agosto 2017, n. 124 prevede l'obbligo di pubblicazione online di **aiuti e contributi percepiti**; in particolare vanno rese pubbliche le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura, **non avanti carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ricevuti da parte delle pubbliche amministrazioni**.

Il termine per la pubblicazione online è normalmente fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Sono interessati a questo obbligo **associazioni e imprese iscritte al Registro delle Imprese**. Per le imprese l'obbligo di trasparenza è differenziato:

- per chi è soggetto all'obbligo di redigere e pubblicare **la nota integrativa del bilancio** d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato **è sufficiente riportare i dati richiesti in tale nota;**
- invece, per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e per quelle che non redigono/depositano il bilancio (per esempio imprenditori individuali e società di persone) la pubblicazione deve avvenire mediante l'inserimento **sui propri siti internet o sui portali online delle associazioni di categoria di appartenenza**.

L'obbligo di pubblicazione non scatta qualora gli aiuti e i contributi erogati nel corso dell'anno **non superino complessivamente** l'importo di **10.000 euro**.

L'indicazione degli aiuti di Stato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato assolve agli obblighi di trasparenza, a condizione che l'esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro venga dichiarata nella Nota integrativa del bilancio oppure, in caso di soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa, sul sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Il beneficio economico ricevuto è oggetto dell'**obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma** (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).

Gli obblighi di trasparenza non si applicano però alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

Sono esclusi dalla disciplina anche i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).

La disciplina di trasparenza della legge n. 124/2017 viene quindi a concentrarsi sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa.

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti indicati nella seguente tabella.

Istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative.
Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni.
Istituzioni universitarie.
Istituti autonomi case popolari.
Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni.
Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.
Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN).
Agenzie ministeriali.
Autorità portuali.
Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
Enti pubblici economici e ordini professionali.
Società in controllo pubblico, escluse le società quotate e le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da Amministrazioni Pubbliche.
Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da Pubbliche Amministrazioni.
Società in partecipazione pubblica e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Amministrazioni Pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Sono escluse le risorse riconducibili a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extra-europei) e alle istituzioni europee.

L'importo della **sanzione è pari all'1% della somma erogata, con un minimo di 2.000 euro**. In caso di sanzione si dovrà comunque adempiere all'obbligo di trasparenza entro 90 giorni per evitare l'ulteriore sanzione della restituzione integrale degli aiuti riconosciuti.

Le informazioni dovrebbero preferibilmente essere fornite in forma schematica o tabellare, con espresso riferimento alla norma di legge. In particolare, occorre indicare le seguenti informazioni:

- dati identificativi del soggetto beneficiario;
- i dati identificativi del soggetto erogante;
- l'importo dell'erogazione ricevuta;
- il periodo amministrativo di incasso;
- una breve descrizione della causale dell'attribuzione.

Pertanto, nel 2022 devono essere rendicontate le somme percepite nel 2021. In particolare, l'obbligo informativo deve essere adempiuto:

- da parte delle imprese tenute alla pubblicazione nella Nota integrativa, in sede di approvazione dei **bilanci relativi all'esercizio 2021;**
-
- da parte delle imprese tenute alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali, **entro il 30.06.2022.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.